

IL RESPONSABILE «SAFEGUARDING»: NOMINA, CARATTERISTICHE, CRITICITÀ

Avv. Maria Cecilia Morandini

/ MINORI E LO SPORT QUALI NUOVI OBBLIGHI PER LE ASD E SSD

Jesi - Spazio Conferenze - 17.05.2024

SAFEGUARDING OFFICE

- **Safeguarding** è definito come il processo di protezione delle persone vulnerabili, bambini e adulti, da molestie, abusi e sfruttamento.
- Gli obiettivi del Safeguarding sono quelli di garantire un ambiente sicuro e accogliente in cui tutti siano valorizzati e rispettati e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

- **Delibera Giunta Nazionale CONI del 25 luglio 2023:**
 - Adeguamento agli art 33 d.lgs 36/21 e 16 del d. lgs. 39/21 sulle politiche di Safeguarding;
 - Costituzione e nomina dell'Osservatorio Permanente;
 - Modello di Regolamento per FSN/DSA/EPS/AB.

- **Le FSN/DSA/EPS/AB:**
 - hanno adottato modifiche ai Regolamenti federali a tutela dei tesserati da abusi e condotte discriminatorie;
 - istituito l'ufficio del Garante - Safeguarding Office con a funzione di vigilare sull'adozione dei MOG;
 - deliberato le Linee Guida per prescrizione MOG e codici di condotta.

ART. 33 D.LGS 36/2021

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E MINORI

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la **designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi**. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.